

STATUTO

(per come modificato nell'assemblea del 31 marzo 2010)

Art.1 COSTITUZIONE

È costituita con sede legale in Reggio Calabria, l'Associazione "Centro Servizi Per il Volontariato Dei Due Mari" ai sensi e per gli effetti della L. 266/91 e successive modifiche ed integrazioni.

È un'associazione senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo. Il Centro Servizi Per il Volontariato Dei Due Mari promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli, e se ne avvale.

Art.2 FINALITÀ ED ATTIVITÀ

Garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

In particolare potrà:

- a) Promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- b) Offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) Fornire consulenza e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale e socio-sanitario; sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato;
- d) Attuare studi e ricerche;
Mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali, e del Terzo settore;
- e) Fornire servizi agli enti locali e alle istituzioni pubbliche anche tramite apposita convenzione;
- f) Mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- g) Svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari;
- h) Collaborare con organizzazioni del terzo settore;

I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposito contratto o convenzione.

Onde poter perseguire pienamente le finalità, il Centro Servizi Per il Volontariato Dei Due Mari potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Art.3 SOCI

Sono soci fondatori del Centro Servizi Per il Volontariato Dei Due Mari, nelle persone del loro rappresentante legale pro tempore, le Associazioni e gli Enti che hanno partecipato all'atto costitutivo.

In qualità di soci ordinari, con le medesime facoltà dei Soci Fondatori, possono aderire al Centro Servizi Per il Volontariato Dei Due Mari, nelle persone di un loro rappresentante, tutte le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91, gli organismi senza fini di lucro e di utilità sociale di cui al Dlgs. 460/97, costituite da almeno un triennio, comprovato dalla data di registrazione, e che siano state, negli ultimi tre anni antecedenti alla domanda, effettivamente funzionanti ed operative.

Gli enti diversi dalle associazioni di volontariato non possono comunque superare la quota di un quarto dei membri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Consiglio direttivo che si esprime con provvedimento motivato entro tre mesi dal ricevimento.

La domanda di adesione deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, da tutta la eventuale documentazione prevista dal regolamento, nonché da tutta quella documentazione ritenuta utile a dimostrare l'effettiva funzionalità ed operatività dell'organismo e relativa all'ultimo triennio.

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità o decisione motivata del Consiglio Direttivo secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento associativo.

La decadenza viene dichiarata dal Direttivo e comunicata con raccomandata AR.

I soci :

- a) Concorrono all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento;
- b) Eleggono gli organi sociali.
- c) Sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi dirigenti;
- d) Versano la quota sociale annua nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo

È previsto l'obbligo per tutte le Associazioni, tranne quelle iscritte al Registro Regionale del Volontariato, di trasmettere lo Statuto, allo scopo di riscontrare i requisiti imposti dalla Legge Quadro sul Volontariato, in ordine agli aspetti che configurano le stesse come associazioni di Volontariato.

È altresì previsto l'obbligo per tutti gli aderenti di comunicare eventuali variazioni statutarie entro trenta giorni.

Art. 4 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione :

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Garanti.

La durata degli organi sociali è triennale.

Le cariche sociali sono incompatibili con qualsivoglia incarico retribuito.

Art.5 ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

L'Assemblea è presieduta dal presidente, (che la convoca almeno due volte l'anno), e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione è effettuata tramite avviso scritto a tutti i soci, a mezzo raccomandata ar, e-mail o fax almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.

La convocazione dell'Assemblea può essere inoltre richiesta da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta. Inoltre tale convocazione può essere richiesta anche al fine di rinnovare anticipatamente le cariche sociali: in tal caso è necessaria una mozione di sfiducia votata da almeno due terzi dei soci presenti.

L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Gli enti e le Associazioni aderenti possono intervenire o direttamente, attraverso il proprio rappresentante legale o altra persona delegata, ovvero delegando altro socio del CSV. Ogni socio può con delega sottoscritta rappresentare solo un altro socio.

L'assemblea, ordinaria, è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Eleggere gli Organi Sociali di cui all'art. 4.
- b) Discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) Definire il programma generale annuale di attività dell'Associazione dal Consiglio Direttivo.
- d) Determinare il numero dei componenti elettivi del Consiglio direttivo: minimo 5 – massimo 15.
- e) Discutere ed approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- f) Discute e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto e delibera sulle seguenti questioni:

- g) modifica dello statuto;
- h) scioglimento dell'associazione;
- i) eventuale rinnovo anticipato delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.

Art.6 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo ha un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a 15, Ai membri eletti dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal comitato di gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall'Art.2 comma 6 lettera D del D.M. 8/10/97.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente. Si riunisce di norma almeno una volta al mese e comunque ogni qual volta il presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

La convocazione è effettuata con qualsiasi mezzo di norma almeno 5 giorni prima della data della adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere comunque derogato.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono essere invitati alle sue sedute, senza diritto di voto.

Il Consiglio è validamente costituito, quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti compiti:

- a) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione proposti dal Presidente;
- b) nomina, su proposta del Presidente il Direttore;
- c) determina l'apertura degli sportelli dell'Associazione e propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dagli Organi Sociali predisposti dal Presidente con il Direttore;
- d) predispone per l'Assemblea dei soci il programma annuale di attività; le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell'Associazione elaborate dal Presidente e dal Direttore;
- e) decide l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente nonché l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza, proposti dal Presidente con il Direttore;
- f) approva il bilancio preventivo e consuntivo proposti dal Presidente con il Direttore;
- g) riceve le domande di adesione di nuovi soci e decide con provvedimento motivato su di esse;
- h) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente, esclusi quelli esercitati con delega;
- i) assume i provvedimenti di esclusione dei soci;
- j) delibera le surroghe proposte dall'Ufficio di Presidenza in caso di vacanze determinatesi per qualsiasi motivo all'interno dell'organo;
- k) convoca una volta l'anno la conferenza programmatica;

I componenti del Comitato direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.

E' istituito un tavolo permanente di confronto fra gli enti locali e pubblici, aderenti al centro, ed una rappresentanza del volontariato, in numero paritetico, nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Funzionamento sarà disciplinato nel regolamento.

Art. 7
IL PRESIDENTE

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione.

In caso di impedimento del presidente la firma e la rappresentanza vengono dallo stesso delegate ad un membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte delle proprie attribuzioni ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è preposto alla gestione dell'ordinaria Amministrazione ed ha la responsabilità dell'organizzazione e del buon funzionamento del Centro. Egli, avvalendosi della collaborazione del Direttore e del personale del centro attua le direttive e le delibere assunte dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di inderogabili urgenti necessità legate al funzionamento del Centro, anche in assenza di specifica delega, il presidente può agire con i poteri del Consiglio Direttivo portando i provvedimenti alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

Art.8
DIRETTORE

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Esso partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle Assemblee dei Soci e, se richiesto, del Consiglio Direttivo

Su incarico del Presidente, e nel rispetto delle linee programmatiche ed organizzative deliberate dagli Organi, redige il bilancio preventivo e consuntivo da portare all'approvazione ed alla ratifica degli Organi.

Ha la responsabilità tecnica del Centro, e si occupa della gestione del personale su direttive del Presidente.

Predispose tutti gli atti esecutivi inerenti la realizzazione delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Art. 9
PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi di Enti pubblici e privati;
- c) da ogni altro bene mobile od immobile a qualsiasi titolo pervenuto dall'Associazione e da immobilizzazioni finanziarie a qualsiasi titolo pervenute o destinate dall'Associazione.

I fondi devono essere depositati presso un istituto bancario indicato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10
COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e regolamentare e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Dirime le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali.

E' comunque fatta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente in materia di diritti indisponibili.

Il Collegio è formato da tre componenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Associazione.

Art. 11
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

L'assemblea dei soci nomina il collegio dei sindaci revisori, composto da due membri effettivi, nominandoli tra i professionisti iscritti nell'apposito Albo dei Revisori dei Conti. Ai membri nominati dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di Gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall'Art.2 comma 6 lettera D del D.M. 8/10/97.

Il Collegio dei sindaci revisori elegge al suo interno il Presidente.

I membri del collegio dei sindaci revisori durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Essi saranno retribuiti secondo le tariffe minime professionali dell'ordine di appartenenza.

Il collegio dei sindaci revisori esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ed esprime il proprio motivato parere agli organi competenti alla loro approvazione definitiva.

Esprime inoltre il proprio parere su questioni relative alla gestione contabile e finanziaria dell'associazione ogni qual volta gli organi dell'associazione ritengono opportuno richiederlo.

I membri del Collegio dei sindaci revisori partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 12
SPORTELLI TERRITORIALI

L'Associazione può articolare la propria presenza sul territorio attraverso la realizzazione di sportelli, promossi di comune accordo e con la fattiva collaborazione delle Organizzazioni locali di Volontariato.

La dislocazione degli sportelli, dal punto di vista territoriale, deve evitare contiguità fra gli stessi allo scopo di servire, in particolare, le località periferiche o lontane dalla sede del Centro.

Si ravvisa l'opportunità, rispetto la loro ubicazione, di privilegiare l'individuazione di Comuni le cui amministrazioni offrono collaborazione e disponibilità di risorse.

Art.13
MODIFICHE DELLO STATUTO

Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci iscritti all'Associazione. Competente a deliberare le modifiche di Statuto è l'Assemblea straordinaria dei Soci. Per le deliberazioni si applica quanto disposto dall'art 5.

Art.14
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e , per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 15
NORMA TRANSITORIA

Dopo l'approvazione delle modifiche statutarie l'ufficio di Presidenza predisporrà il regolamento di attuazione dello Statuto da portare alla ratifica del Consiglio Direttivo, per il successivo inoltro all'Assemblea dei Soci entro tre mesi